



COMUNE DI SAN DONACI

Piazza P. Faggiano, 1

Tel. 0831.631205

Fax 0831.631212

PROVINCIA DI BRINDISI

CAP 72025

e-mail: lavori pubblici@sandonaci.net

P.IVA 01432100749

C.F. 80001990748

UFFICIO TECNICO – LL. PP.

ALLEGATO “A” - SPECIFICHE TECNICHE (caratteristiche minime)

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE (Pattumiere, Mastelli, Bidoni e un Autocarro) NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – PO FESR 2007-2013 - ASSE II – “Uso sostenibile risorse ambientali”. CUP: G23D11000610006

CIG Lotto n°1: 5106589A8B	CIG Lotto n°2: 5106610BDF
---------------------------	---------------------------

PREMESSA

Le presenti Specifiche Tecniche riguardano entrambe le forniture relative ai due lotti dell'appalto, mediante procedura aperta, della fornitura di attrezzature tecniche, quali mastelli, bidoni e un autocarro, necessarie per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata del Comune di San Donaci.

SPECIFICHE TECNICHE AUTOCARRO (LOTTO N°1)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Autocarro completo di vasca ribaltabile posteriore a costipamento semplice per raccolta rifiuti solidi urbani da 5 mc dotato di voltabidoni per l'effettuazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e per il trasporto dei rifiuti

2. ELEMENTI TECNICI

- Motore 4 cilindri in linea 16 valvole
- Potenza 110 CV
- Cilindrata 2.286 cc
- Cassone Ribaltabile
- Massa totale a terra fino a 5.200 Kg
- Telaio e longheroni paralleli con sezione c6
- Carichi massimi ammessi fino a 2.300 Kg sull'asse anteriore a 5.000 sul ponte posteriore.
- Passo 3.500 mm; Lunghezza veicolo allestito 5.900mm; Larghezza 2.100 mm; Portata utile 3.000 Kg.

Dotazione:

- Accessori di serie
- Faro rotante a luce gialla; spie luminose; comandi d'uso e dispositivi di sicurezza sonori e luminose in conformità alle norme CE
- Rispetto della normativa in materia di emissione acustica ambientale.
- Rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Manuale uso e manutenzione in italiano.
- Aut. Ministeriale certificato di conformità (art. 76 D.lgs 285)

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA:

3.1. AUTOCARRO

L'autoveicolo deve essere dotato di motore a 4 cilindri in linea, 16 valvole con trasmissione a catena - ciclo diesel 4 tempi a gestione elettronica (EDC) con turbocompressore W.G. intercooler e EGR. Raffreddamento ad acqua con ventola ad innesto elettromagnetico. Monoblocco in ghisa e testa cilindri in alluminio.

Le emissioni devono essere conformi alla direttiva EURO 5 (715/2007 CE) e la rumorosità a norma direttiva CE1999/101.

Deve essere dotato di trazione posteriore, impianto sterzante con idroguida, telaio con longheroni in acciaio a sezione "C" a collo di cigno collegati da traverse tubolari chiodate

3.2. CABINA DI GUIDA

La cabina di guida deve essere di tipo semiavanzato con sedile autista a 3 gradi di libertà, panchetta passeggeri anteriori biposto fissa; tutti i sedili dovranno essere equipaggiati con appoggiatesta, cinture di sicurezza e rivestiti in tessuto.

La scocca deve essere protetta dalla ruggine mediante cataforesi e lamiere zincate, mentre il rivestimento dovrà essere realizzato con materiale antiabrasione per il sottoscocca passaruota e vano motore.

Dovranno essere presenti delle fascia paracolpi laterali in plastica.

Il parabrezza dovrà essere in cristallo laminato rinforzato, incollato, atermico e azzurrato, anche i vetri delle porte della cabina dovranno essere atermici e azzurrati, dotati di alzacristalli elettrici con automatismo one touch e antipizzicamento.

Il pavimento della cabina dovrà essere rivestito in materiale sintetico, così come la parete posteriore, dotata di finestrino atermico e azzurrato.

Gli specchi retrovisori esterni dovranno essere dotati di grandangolo e ripetitore laterale integrato.

È necessaria una presa di collegamento per dispositivi di diagnostica a terra.

3.3. VASCA RIBALTABILE

La vasca ribaltabile dovrà essere realizzata con acciai speciali antiusura o acciaio INOX AISI 304, opportunamente nervata e saldata a perfetta tenuta, verniciata di colore bianco, previo applicazione di fondo antiruggine.

Il ribaltamento posteriore deve avere un angolo di almeno 90°, rinforzi esterni in tubolari in acciaio a sezione chiusa. Cilindro di sollevamento in posizione centrale a 4 sfilamenti.

Il sistema di stabilità in fase di scarico dovrà essere realizzato tramite cilindri stabilizzatori idraulici rinforzati con stelo cromato collegati al controtelaio.

Dovrà essere dotata di n°1 sportello laterale destro per la raccolta sacchi e di dispositivo voltabidoni doppio per contenitori da lt 120/240/360 con attacco a pettine e dispositivo voltacassonetti per contenitori da lt. 660/1100 con coperchio piano attacco DIN 30700.

Il sistema di funzionamento dovrà essere di tipo oleodinamico e dovrà essere dotato di faro lampeggiante luce gialla, pannelli retroriflettenti a norma di legge, spia in cabina per vasca alzata, pulsantiera interno cabina e pulsantiera esterna con spia e segnale acustico vasca alzata. Tutta l'attrezzatura dovrà essere costruita in conformità alla Direttiva Macchine.

3.4. CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Il mezzo deve essere dotato di marcatura CE (ECOLOGEL) e le ditte produttrici devono essere in possesso delle certificazioni di conformità del sistema di qualità aziendale alla norma UNI ENI ISO 9001 o UNI ENI ISO 14001/2004, rilasciati da istituto accreditato.

SPECIFICHE TECNICHE PATTUMIERE, MASTELLI E BIDONI (LOTTO N°2)

BIDONI CARRELLATI da 120 lt, 240 lt e da 360 lt

4. CARATTERISTICHE GENERALI

Il bidone deve essere progettato e costruito nel rispetto delle norme UNI EN 840 (UNI 10571 e DIN 30740) e secondo le vigenti disposizioni di legge in materia Antinfortunistica, nella tutela degli utenti e degli addetti al servizio di raccolta.

Deve essere dotato di attacco TIPO PETTINE per il sollevamento meccanico ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca.

Deve avere il contenitore portante in polietilene ad alta densità stampato ad iniezione stabilizzato, che garantisce lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi ed ultravioletti, nonché agli acidi ed alcali e agenti atmosferici; minima manutenzione, basso costo di esercizio, riduzione dell'inquinamento acustico, riciclabilità pari al 100%; perfettamente lavabile grazie alla vasca modellata con profilo continuo ed arrotondato (senza spigoli) in assenza di nicchie e/o rientranze.

La rumorosità in fase di presa, svuotamento e riposizionamento deve essere estremamente ridotta e contenuta nei limiti consentiti grazie alla speciale conformazione del corpo del contenitore e dei dispositivi forniti (sistema ruote, coperchi)

5. ELEMENTI TECNICI

5.1. DIMENSIONI BIDONI da lt 120 a norma UNI EN 840:

Volume nominale	120 lt
Altezza totale (max)	950 mm
Altezza allo stramazzo (max)	875 mm
Capacità di carico	48 kg
Larghezza bordo superiore (max)	480 mm
Larghezza ruote rasamento esterno	480 mm
Lunghezza (max)	530 mm
Diametro ruote	200 mm
Peso (+/-)	7,5 kg

5.2. DIMENSIONI BIDONI da lt 240 a norma UNI EN 840:

Volume nominale	240 lt
Altezza totale (max)	1050 mm
Altezza allo stramazzo (max)	985 mm
Capacità di carico	96 kg
Larghezza bordo superiore (max)	580 mm
Larghezza ruote rasamento esterno	570 mm
Lunghezza (max)	705 mm
Diametro ruote	200 mm
Peso (+/-)	11 kg

5.3. DIMENSIONI BIDONI da lt 360 a norma UNI EN 840:

Volume nominale	360 lt
Altezza totale (max)	1120 mm

Altezza allo stramazzo (max)	1020 mm
Capacità di carico	140 kg
Larghezza bordo superiore (max)	625 mm
Larghezza ruote rasamento esterno	530 mm
Lunghezza (max)	860 mm
Diametro ruote	200 mm
Peso (+/-)	15 kg

6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

6.1. VASCA

La vasca dovrà essere realizzata in polietilene ad alta densità specificamente stabilizzato per l'esposizione ai raggi UV, stampata ad iniezione in un unico pezzo con spessore medio 3,6 mm. ca.

Dovrà essere completamente senza di spigoli vivi, rientranze e/o nicchie in modo da facilitare le operazioni di lavaggio in quanto lo sporco non aderisce mai su superfici sottoesposte al flusso degli ugelli dell'impianto di lavaggio.

Su tutto il bordo superiore il contenitore dovrà avere un profilo sagomato ad "U" rovesciata, nervato internamente avente funzione di conferire la massima rigidità strutturale.

Nella parte inferiore al bordo anteriore del profilo, in posizione protetta dagli agenti atmosferici, dovrà contenere la predisposizione per l'alloggiamento di un microchip ottenuta in fase di stampaggio.

Sulla stessa vasca dovrà essere riportato il numero progressivo per l'identificazione del bidone.

La colorazione dovrà essere realizzata direttamente durante la fase di stampaggio.

6.2. COPERCHIO

Anche il coperchio dovrà essere realizzato in polietilene ad alta densità stabilizzato per l'esposizione ai raggi UV, stampato ad iniezione in un unico pezzo con spessore medio 2,4 mm. ca.

Per mezzo di tappi cerniera realizzati in polietilene ad alta densità, dovrà essere incernierato a libro ribaltabile sul retro con rotazione di un angolo pari a 270° e dotato di due prese per il sollevamento.

La colorazione dovrà essere realizzata direttamente durante la fase di stampaggio.

6.3. ASSALE:

L'assale dovrà essere in acciaio al carbonio trafilato \varnothing 22 mm, con scanalatura di arresto ruote alle estremità.

Zincatura elettrolitica e conforme alle normative vigenti ed alle norme di riferimento (norma EN ISO 1461, ISO 2081, EN 10142).

6.4. RUOTE:

Le ruote dovranno essere composte da anello in gomma \varnothing 200x50 e disco in polimero termoplastico nero con profilo a naso e mozzo avente diametro interno di mm 22,5 complete di nottolino a scatto per fissaggio su assale. La capacità portante minima di ogni ruota dovrà essere di 100 Kg.

6.5. MATERIALE:

Polietilene ad alta densità HDPE (high density polyethylene) che deve possedere notevoli caratteristiche meccaniche, essere in grado di assorbire nel tempo e senza danni, sollecitazioni meccaniche, urti, abrasioni con temperature estreme, sia invernali che estive, resistente agli agenti atmosferici e specificamente stabilizzato ai raggi UV.

MASTELLI da 30/40 lt

Il contenitore deve avere corpo e coperchio stampati ad iniezione in polietilene ad alta densità (PEHD) di prima scelta garantito e certificato, atossico e riciclabile al 100% e trattato per essere resistente ai raggi UV ed infrarossi, alle alte e basse temperature.

Deve avere forma tronco piramidale con spigoli arrotondati, superficie interna ed esterna completamente liscia per una facile pulizia, con presa sul fondo per lo svuotamento e dotato di predisposizione per l'alloggiamento di microchip ottenuta in fase di stampaggio.

Il coperchio deve essere dotato del sistema di chiusura anti-randagismo ed incernierato a libro per una completa apertura.

La maniglia dovrà essere in acciaio zincato con impugnatura in plastica opportunamente sagomata per una comoda manovrabilità in fase di svuotamento.

PATTUMIERE SOTTOLAVELLO da 10 lt

Il contenitore deve avere corpo e coperchio stampati ad iniezione in polietilene ad alta densità (PEHD) di prima scelta garantito e certificato, atossico e riciclabile al 100% e trattato per essere resistente ai raggi UV ed infrarossi, alle alte e basse temperature.

Deve avere forma tronco piramidale con spigoli arrotondati, superficie interna ed esterna completamente liscia per una facile pulizia.

Il coperchio deve essere incernierato a libro per una completa apertura.

La maniglia dovrà essere in acciaio zincato opportunamente sagomato per una comoda manovrabilità in fase di svuotamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ing. jr Francesco Panna

BOLLO € 16,00



COMUNE DI SAN DONACI

Piazza P. Faggiano, 1 PROVINCIA DI BRINDISI P.IVA 01432100749
Tel. 0831.631205 CAP 72025 C.F. 80001990748
Fax 0831.631212 e-mail: lavori pubblici@sandonaci.net

UFFICIO TECNICO - LL. PP.

ALLEGATO "B" – MODULO OFFERTA ECONOMICA (da inserire nel Plico n°3 – Documentazione Economica - Offerta)

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE (Pattumiere, Mastelli, Bidoni e un Autocarro)
NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA –
PO FESR 2007-2013 - ASSE II – "Uso sostenibile risorse ambientali". CUP: G23D11000610006

CIG Lotto n°1: 5106589A8B

CIG Lotto n°2: 5106610BDF

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO IL _____ A _____
IN QUALITÀ DI _____
DELL'IMPRESA _____
CON SEDE LEGALE IN _____
CON SEDE OPERATIVA IN _____
P. IVA _____ COD. FISCALE _____
TEL _____ FAX _____ E-MAIL _____

Partecipante alla presente gara d'appalto in qualità di (barrare la casella di interesse):

- IMPRESA SINGOLA
- IMPRESA SINGOLA con la IMPRESA COOPTATA _____

- IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.Lgs.163/06 con le seguenti imprese (indicare la composizione dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti di cui si fa parte, comprese le eventuali imprese cooptate)

Imprese Mandanti

Impresa cooptata

OFFRE

Il seguente ribasso percentuale unico sull'importo delle forniture a base d'asta

LOTTO N° _____	
Ribasso percentuale	_____
	(in cifre)

	(in lettere)

SOTTOSCRIZIONE

NB):

- Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Impresa.
- In caso di R.T.I. non ancora costituito l'offerta dovrà essere controfirmata da tutti i legali rappresentanti delle ditte componenti il R.T.I.
- In caso di R.T.I. già costituito, l'offerta dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" e quindi controfirmata dal Legale rappresentante della sola impresa Capogruppo.
- Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate
- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.



COMUNE DI SAN DONACI

Piazza P. Faggiano, 1

PROVINCIA DI BRINDISI

P.IVA 01432100749

Tel. 0831.631205

CAP 72025

C.F. 80001990748

Fax 0831.631212

e-mail: lavori pubblici@sandonaci.net

UFFICIO TECNICO – LL. PP.

ALLEGATO “C” – SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE (Pattumiere, Mastelli, Bidoni e un Autocarro)
NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
– PO FESR 2007-2013 - ASSE II – “Uso sostenibile risorse ambientali”. CUP: G23D11000610006

CIG Lotto n°1: 5106589A8B	CIG Lotto n°2: 5106610BDF
---------------------------	---------------------------

SOMMARIO

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni	4
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Tempi di consegna	6
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali della Società appaltatrice.	6
Articolo 5 Collaudo della Fornitura	6
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	7
Articolo 7 Corrispettivo del Servizio	7
Articolo 8 (per il solo Lotto n°1) Addestramento del Personale.....	8
Articolo 9 Penali	9
Articolo 10 Cauzione.....	9
Articolo 11 Diritti d’Autore	10
Articolo 12 Risoluzione	10
Articolo 13 Sicurezza, danni e responsabilità civile	11
Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito	11
Articolo 15 (per il solo Lotto n°1) Subappalto	12
Articolo 15 (per il solo Lotto n°2) Subappalto	12
Articolo 16 Foro competente	12
Articolo 17 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	13
Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali	13
Articolo 19 Spese di trasporto e di Immatricolazione (per il solo Lotto n°1)	13
Articolo 20 Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Articolo 21 Condizioni risolutive espresse	15
Articolo 22 Clausola finale	15

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE (PATTUMIERE, MASTELLI, BIDONI E UN AUTOCARRO) NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – PO FESR 2007-2013 - ASSE II – “USO SOSTENIBILE RISORSE AMBIENTALI”.

L’anno duemilatredici il giorno [redacted] del mese [redacted], presso la Residenza del Comune di San Donaci, Piazza Pompilio Faggiano – 72025.

Avanti a me dott.ssa Giorgia Vadacca, Segretario Comunale del Comune di San Donaci, autorizzato per legge alla rogazione dei contratti nell’interesse dell’Ente, sono personalmente comparsi le seguenti persone dell’identità delle quali io Segretario sono certo:

1. il Dott. Ing. Alessandro PASTORE, nato a Mesagne (BR) il 09/02/1970, nella qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Donaci, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, p. IVA 01432100749, che per brevità in seguito sarà indicato “Ente”.

2. Il sig. [redacted] nato a (città), il (data), nella qualità di Rappresentante legale della Società [redacted], che rappresenta, con sede legale in(città), via (denominazione, numero civico), P.I./C.F.([redacted]), iscritta alla C.C.I.A.A. di [redacted] al numero [redacted] che per brevità in seguito sarà indicata come “Società appaltatrice”.

Premesso che:

- con Deliberazione di G.R. n. 2989 del 28/12/2010, la Regione Puglia ha pubblicato sul BURP del 26/01/2011, un Bando per accedere alle apposite risorse finanziarie vincolate dal Programma Operativo Regione Puglia FERS 2007-2013 e destinate ai Comuni ed ATO per la realizzazione di interventi volti ad ottimizzare e potenziare i servizi di raccolta differenziata integrata;
- la suddetta Deliberazione prevedeva che le istanze dovevano contenere una proposta di intervento in linea con il Piano Comunale di Raccolta Differenziata (da predisporre e redigere) e finalizzata al potenziamento dei servizi di raccolta, prevedendo l’introduzione di metodi innovativi di RD “integrata” attraverso azioni ed interventi per conseguire l’obiettivo di raccolta differenziata che si vuole raggiungere;
- la predetta proposta doveva contenere inoltre una relazione economico-finanziaria (redatta secondo il Regolamento Comunitario 1083/2006 relativo ai progetti generatori di entrata) ed il relativo calcolo della spesa ammissibile a finanziamento;
- con Deliberazione di G.C. n. 45 del 24/05/2011, si approvava la proposta di intervento per il potenziamento della raccolta differenziata e si dava indirizzo al responsabile del settore competente di trasmettere alla Regione Puglia la delibera unitamente agli elaborati progettuali;
- a seguito della presentazione di alcune integrazioni, la Regione Puglia, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica comunicava che a seguito della valutazione della proposta progettuale relativa al potenziamento dei servizi di raccolta differenziata presentata dal Comune di San Donaci, è stata riconosciuta una somma pari a € 101.328,68 a valere su fondi del PO FESR 2007-2013;

- che la Regione Puglia e il Comune di San Donaci in data 06/09/2012 hanno siglato il Protocollo d'Intesa avente per oggetto la "Realizzazione di interventi volti ad ottimizzare i servizi di igiene urbana nell'ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche" mediante il quale è stato assegnato al Comune di San Donaci un finanziamento complessivo pari a € 101.328,68, come quota calcolata nei termini previsti dalla DGR n. 2989 del 2010, per attuare il potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata in attuazione del PO FESR 2007-2013 – Asse II "Uso sostenibile risorse ambientali";
- con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.401 del 05/09/2013, veniva bandita la relativa procedura di gara mediante procedura aperta, previa pubblicazione di un Bando di Gara ex art. 124, co.1, del D.Lgs. 163/06, con selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inferiore a quella posta a base di gara, determinata sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal Bando di Gara, ex art. 83 del citato D.Lgs. 163/06 e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- a seguito della relativa gara d'appalto, i la fornitura di cui trattasi veniva aggiudicata definitivamente con determinazione n. ___ del ___/___/2013, alla Ditta _____, corrente in _____ (____), per il ribasso offerto del __, __%, corrispondente ad un importo lavori di € _____ (euro _____/___);
- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, essendo state soddisfatte le prescrizioni previste dal comma 9 al comma 13 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06, propedeutiche alla stipulazione del relativo contratto d'appalto;
- la Società appaltatrice dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la Società appaltatrice ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____ /00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

**Ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale

- del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'Allegato "A" (Capitolato d'Oneri), l'Allegato "B" (Schede Tecniche), l'Allegato "C" (Documentazione tecnica), l'Allegato "D" (Documentazione economica - offerta).
 3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Società appaltatrice, quest'ultimo rinuncia fin da ora a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
 4. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) **Comune:** Comune di San Donaci;
 - b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
 - c) **Capitolato d'Oneri:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - d) **Schede Tecniche:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - e) **Documentazione tecnica:** la documentazione di cui all'Allegato "C";
 - f) **Documentazione economica - Offerta:** la Dichiarazione di offerta economica di cui all'Allegato "D";
 - g) **Società appaltatrice:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - h) **Parte:** Comune di San Donaci;
 - i) **Servizio:** fornitura di Attrezzature Tecniche (pattumiere, mastelli, bidoni per il LOTTO n°1 e un autocarro per il LOTTO n°2), descritti nel presente Contratto e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. Il Comune affida alla Società appaltatrice, che accetta, il Servizio di fornitura di Attrezzature Tecniche (pattumiere, mastelli, bidoni e un autocarro) necessarie per il potenziamento del Servizio di raccolta Differenziata porta a porta di cui al bando di gara pubblicato come indicato nelle premesse, consistente nelle prestazioni dettagliatamente descritte nei documenti allegati che la Società appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna, fino ad un importo complessivo massimo di spesa pari ad Euro _____ (_____) IVA esclusa.
2. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'Oneri e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
3. Il Comune si riserva di chiedere alla Società appaltatrice, nel corso di 180 gg dalla stipula del contratto, ulteriori forniture della eventuale attrezzatura che si dovesse rendere necessaria con le stesse modalità di cui all'originaria offerta (Tempi di consegna, Costi, tipologie).

Articolo 3

Tempi di consegna

1. Il presente Contratto prevede che il tempo, in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine del mezzo/i, in cui s'impegna a consegnare il mezzo/i, non sarà superiore a giorni, dichiarati dalla Società appaltatrice in sede di gara.

Articolo 4

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali della Società appaltatrice

1. L'erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al Capitolato d'Oneri e alle Schede Tecniche, nonché di quelli indicati nell'Offerta tecnica ove migliorativi, da intendersi quali obbligazioni della Società appaltatrice.
2. In ogni caso, la Società appaltatrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
4. In caso di inadempimento da parte della Società appaltatrice e anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ..

Articolo 5

Collaudo della Fornitura

1. Alla consegna della fornitura, mediante tecnico di fiducia e alla presenza di un incaricato della Società appaltatrice, la stazione appaltante procederà al collaudo e all'accertamento della conformità della fornitura effettuata a quella richiesta.
2. Di tali attività di collaudo provvisorio sarà redatto apposito verbale alla cui data di sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l'accettazione della fornitura da parte del Comune; in caso di esito del collaudo con prescrizioni, la Società appaltatrice dovrà, a sue spese, rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire le attrezzature o elementi non conformi nel termine perentorio che sarà concordato per poi effettuare un nuovo collaudo.
3. Qualora il collaudo avesse esito negativo, la fornitura sarà rifiutata; la Società appaltatrice dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro ed alla successiva rimozione dei difetti contestati.
4. La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva ultimazione della fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per il

nuovo collaudo di accettazione, sulla durata della manutenzione e della eventuale garanzia anche se nel frattempo i beni fossero stati utilizzati dal Comune di San Donaci.

5. In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della Società appaltatrice, a modificare quanto contestato, il Comune di San Donaci prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.
6. Il collaudo della fornitura e la dichiarazione di ricevimento ed assunzione in carico dei beni, non esonera la Società appaltatrice da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle operazioni di collaudo, ma che venissero accertati entro il termine di garanzia offerto in fase di gara, pari a mesi.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società appaltatrice dichiara e garantisce che il personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dalla stessa Società.
2. La Società appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società appaltatrice si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società appaltatrice si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare il citato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di San Donaci può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 7

Corrispettivo del Servizio

1. Il corrispettivo totale dovuto dal Comune alla Società appaltatrice per l'effettiva erogazione del Servizio oggetto del presente Contratto è determinato in € IVA esclusa (euro /00).
6. Detto canone sarà corrisposto con le modalità descritte nell'articolo 15 del Capitolato d'Oneri.
7. In caso di ritardo nei pagamenti resta fermo quanto previsto dal D. Lgs n°231/2006.

8. Prima del pagamento delle prestazioni, il Comune verifica la regolarità del versamento dei contributi da parte della Società appaltatrice e degli eventuali sub appaltatori tramite il D.U.R.C.
9. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro il Comune di San Donaci procederà alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi Spa, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
10. Le fatture emesse dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG n°5106589A8B per il LOTTO n°1 e il CIG n°5106610BDF per il LOTTO n°2, il numero del Lotto di interesse, il dettaglio del periodo di riferimento e debbono essere intestate a: Comune di San Donaci, Piazza Pompilio Faggiano – 72025, San Donaci (BR). C.F. 80001990748, P.I. 01432100749. Alla stessa dovrà essere allegato quanto prescritto ai fini della relativa liquidazione.

Il corrispettivo di cui al comma 1 è da intendersi onnicomprensivo e, pertanto, nello stesso deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'erogazione del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato d'Oneri, dalle Schede Tecniche nonché, ove migliorativo, nell'Offerta tecnica.

La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dalla Società appaltatrice avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. Il conto corrente dedicato al presente affidamento n. _____, è intestato alla Società presso _____ Agenzia/Filiale _____ Codice IBAN _____;

11. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
 - a) Sig. _____, nato a _____, residente a _____, Cod.fisc. _____ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
 - b) Sig. _____, nato a _____, residente a _____, Cod.fisc. _____ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
12. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 8 (per il solo Lotto n°1)

Addestramento del Personale

1. la Società appaltatrice si impegna ad effettuare, a proprio carico e con proprio personale specializzato, apposito corso di formazione e addestramento, presso la sede della Stazione Appaltante per un tempo totale pari a n. 3 ore da sviluppare secondo le esigenze sia dell'Amministrazione che dalla Società appaltatrice stessa.
2. La favorevole conclusione dei corsi, con specifica valutazione dei partecipanti, deve essere attestata dalla Società appaltatrice e confermata dall'UTC del Comune di San Donaci; se necessario, si deve prevedere la ripetizione del corso stesso in una

sessione successiva senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi.

Articolo 9

Penali

1. Le penali e le modalità di applicazione delle medesime, sono disciplinate all'art.17 del Capitolato d'Oneri.
2. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. La Società prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ed a risolvere di diritto il presente Contratto.

Articolo 10

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società appaltatrice con la stipula del presente atto, la Società appaltatrice ha prestato la cauzione definitiva in favore del Comune di San Donaci per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del Comune di San Donaci a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società appaltatrice, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di San Donaci, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti del Comune di San Donaci sino alla data del collaudo provvisorio e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Comune di San Donaci verso la Società appaltatrice e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della

relativa richiesta del Comune di San Donaci.

Articolo 11 **Diritti d'Autore**

1. Il Comune non assume nessuna responsabilità nel caso in cui la Società appaltatrice abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. La società appaltatrice riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio derivante, o che si pretenda derivare, dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

Articolo 12 **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento da parte della Società appaltatrice anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato, a mezzo di raccomandata a.r., per porre fine all'inadempimento, il Comune avrà la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che il Comune potrà, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nonché dell'art. 1360 cod. civ. per le seguenti cause:
 - a) Venir meno da parte della Società dei requisiti previsti in sede di gara;
 - b) Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte della Società appaltatrice tali da determinare rischi igienico-sanitario e /o ambientali ritenute gravi o da arrecare danni alla popolazione, qualora debitamente accertate e contestate non siano state eliminate nei modi e nei termini prefissati dal Comune;
 - c) qualora l'ammontare delle penalità, combinate ai sensi dell'art. 17 del capitolato d'Oneri raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.
 - d) gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della Società appaltatrice, nonostante formali contestazioni dell'Amministrazione;
 - e) inadempienze gravi per non corrispondenza nella qualità ed il mancato rispetto dei termini di consegna;
 - f) arbitrario abbandono da parte della Società appaltatrice della fornitura;
 - g) quando la Società appaltatrice venisse dichiarata fallita;
 - h) quando la Società appaltatrice avesse ceduto, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dall'appalto;
 - i) in caso di impossibilità o indisponibilità da parte della Società appaltatrice, a modificare quanto contestato durante le fasi di collaudo;
 - j) in caso di impossibilità o indisponibilità da parte della Società appaltatrice a provare, in qualsiasi momento, l'esistenza della copertura assicurativa di cui

all'art.13 co 4 di cui al presente Contratto.

In tutti i casi sopracitati di risoluzione del presente Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società appaltatrice per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, è fatta salva la facoltà del Comune di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dalla Società appaltatrice, a spese di quest'ultimo.

Articolo 13

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. La Società Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto della stessa Società quanto del Comune e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, la Società appaltatrice dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intero periodo di consegna, fino al collaudo a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Società in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne il Comune, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno la Società appaltatrice possa nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il Comune, e pertanto qualora la Società appaltatrice non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità della Società appaltatrice anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 14

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto alla Società appaltatrice di cedere, a qualsiasi titolo, il

- presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
 3. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
 4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 15 (per il solo Lotto n°1)

Subappalto

1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto alla Società appaltatrice di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) la Società appaltatrice, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

assistenza con officina convenzionata dotata di personale tecnico specializzato.

2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione del Servizio di cui al comma 1 non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società appaltatrice, che rimane pienamente responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, anche per la parte subappaltata.
3. La Società appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore della Società appaltatrice.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

Articolo 15 (per il solo Lotto n°2)

Subappalto

1. Non essendo stato previsto in sede di Gara, è fatto divieto alla Società appaltatrice di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 16

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Società appaltatrice e il Comune di San Donaci, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brindisi.

Articolo 17

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

2. 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata norma. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Società appaltatrice acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società appaltatrice tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Comune di San Donaci per legge.
2. La Società appaltatrice dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che la stessa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico della stessa Società.

Articolo 19

Spese di trasporto e di Immatricolazione (per il solo Lotto n°1)

1. Tutte le spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni, sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante, nel luogo di destinazione indicato.
2. Deterioramenti dovuti a negligenze o legati alla consegna, conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo.
3. **(Per il solo Lotto n°1)** Le spese di immatricolazione relative all'autocarro saranno a totale cura e spese della società appaltatrice.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società appaltatrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto della medesima Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il **Comune** - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi alla **Società appaltatrice** con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. **La Società appaltatrice** si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove **la Società appaltatrice** - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brindisi. - **La Società appaltatrice** ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto – e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, **la Società appaltatrice** si obbliga a trasmettere al Comune oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Comune si riserva: **(i)** di verificare, anche a

campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, **(iii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 21

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano alla società appaltatrice di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società appaltatrice ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 22

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

San Donaci lì ___/___/___.

Il Comune

La Società appaltatrice

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante della Società appaltatrice, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; la Società appaltatrice dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, Società appaltatrice dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Tempi di consegna); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali della Società appaltatrice); Articolo 5 (Collaudo della fornitura), Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Corrispettivo del Servizio); Articolo 8 (per il solo Lotto n°1: Addestramento del personale); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 11 (Diritti d'autore); Articolo. 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 16 (Foro competente), Articolo 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 19 (Spese di trasporto e di immatricolazione (per il solo Lotto n°1)); Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 21 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 22 (Clausola finale).

San Donaci, li ___/ ___/ ____

La Società appaltatrice

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - Capitolato d'Oneri;

ALLEGATO "B" - Schede Tecniche;

ALLEGATO "C" - Documentazione tecnica;

ALLEGATO "D" – Documentazione economica – Offerta;